



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 44/12^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LUCIANA DE FRANCESCO

RECANTE:

“Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia”

RELATORE: MICHELE COMITO
RELATORE IN CONSIGLIO: LUCIANA DE FRANCESCO

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Michele Comito

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale Luciana De Francesco, recante:

"Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia"

Relazione illustrativa

Il numero dei malati oncologici in Calabria cresce costantemente, e non c'è una famiglia che non conti o che non abbia contato almeno un caso a sé vicino.

Una delle dinamiche più frequenti in seguito ai trattamenti terapeutici indicati nei casi di patologie oncologiche è la perdita della maggior parte o di tutti i capelli da parte del soggetto che si sottopone alle cure, e il fenomeno è di particolare impatto sulle donne, essendo i capelli l'espressione tipica della femminilità per eccellenza, ma anche sugli uomini.

La Regione Calabria intende, attraverso questa proposta di legge, promuovere una misura che potrebbe migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici, in collaborazione con le agenzie del terzo settore che si occupano di questo ambito e accreditate nel settore stesso, fornendo un piccolo aiuto alle persone (donne e uomini, da qui in poi *pazienti oncologici*) che sono affetti da questa problematica.

In particolare, la Regione intende dare un contributo economico ai pazienti oncologici che volessero acquistare una protesi tricologica (o, più comunemente, una parrucca) al fine di sopperire a questa conseguenza, dovuta appunto ai trattamenti terapeutici indicati in questi casi specifici.

Siamo consapevoli che questa misura non può essere sostitutiva delle tante altre in materia di sanità che dovranno essere attuate, specialmente in tema di patologie oncologiche, ma, se un sistema sanitario pubblico capace di rispondere alle esigenze dei cittadini è fatto certamente di cure e servizi all'avanguardia, in una società civile degna di essere considerata tale sono molto importanti anche misure come questa. Bisogna comprendere quanto sia delicata la fase della vita che i pazienti oncologici devono affrontare nel sottoporsi alle cure, ed è fondamentale sostenere anche l'aspetto morale e psicologico di chi affronta una prova di vita così importante, quale la lotta al cancro.

La presente legge si propone, inoltre, l'obiettivo di promuovere la creazione di una "*Banca dei capelli regionale*", un organo al quale ciascun cittadino calabrese, in maniera del tutto volontaria,

potrà donare periodicamente i propri capelli, che saranno destinati alla realizzazione di protesi tricologiche; un piccolo gesto di solidarietà, valore al quale i calabresi sono dediti, che può essere fondamentale per donare una grande speranza.

Relazione finanziaria

Titolo: Legge regionale "Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia".

Oneri finanziari

La proposta di legge comporta oneri a carico del bilancio regionale che possono essere quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2022/2024. Per la quantificazione della spesa si sono prese in considerazione stime parametriche da altre Regioni che hanno stanziato fondi a parziale o totale copertura del costo di acquisto della protesi tricologica (da qui in poi *parrucca*).

Il contributo previsto, in aggiunta alla detrazione fiscale del 19% riconosciuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, consente di abbattere integralmente i costi nel caso di acquisto di parrucche con capelli sintetici e fino al 50% nel caso di acquisto di parrucche con capelli veri. Infatti, la spesa per l'acquisto della parrucca può essere detratta fiscalmente allegando idonea documentazione. L' Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che la parrucca può rientrare tra le spese sanitarie detraibili (detrazione Irpef del 19 per cento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se serve a rimediare al danno estetico provocato da una patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni della vita quotidiana. In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per attenuare malattie o lesioni e messo in commercio con queste finalità. In particolare, la parrucca è inclusa tra gli oneri sanitari detraibili nei casi in cui venga utilizzata da pazienti oncologici per superare le difficoltà psicologiche legate alla caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici.

Alla copertura della spesa si provvede per gli anni 2022-2024 con i fondi presenti all'interno del programma: U.20.03 " CapitoloU0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente " per euro 100.000,00 per gli esercizi 2022-2024, Programma

U.14.04 - Capitolo U06129101 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2022-2024, Programma

U.01.02 - Capitolo U01002108 per euro 50.000,00 per gli esercizi 2022-2024.

Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale 2022/2024
U.20.03 Capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente” per gli esercizi 2022-2024	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Programma U.14.04 Capitolo U06129101, per gli esercizi 2022-2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Programma U.01.02 Capitolo U01002108, per gli esercizi 2022-2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

Art. 1

(Definizione)

1. La Regione Calabria promuove interventi finalizzati a garantire un contributo economico alle donne e agli uomini affetti da patologie oncologiche che, a causa dei trattamenti terapeutici, sono colpiti da alopecia, necessitando dunque di una protesi tricologica.

Art. 2

(Destinatari)

1. Destinatari dei provvedimenti previsti dalla seguente legge sono le donne e gli uomini affetti da patologia oncologica residenti nel territorio calabrese che, in seguito alle cure necessarie al trattamento della propria patologia, perdono, in tutto o in parte, i capelli.

2. Le beneficiarie e i beneficiari dei provvedimenti che discendono dalla seguente legge sono individuati secondo criteri specifici definiti dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Intervento specifico)

1. I pazienti oncologici calabresi che per effetto delle cure necessarie al trattamento della propria patologia perdono i capelli, hanno diritto ad un contributo fino ad un massimo di 500 euro, e non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per l'acquisto di protesi tricologiche.

Art. 4

(Banca dei capelli regionale)

1. Di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative nel settore sul territorio calabrese, e con le agenzie del terzo settore accreditate in ambito nazionale, la Regione Calabria promuove l'istituzione di una *“Banca dei capelli regionale”*, alla quale, in maniera volontaria, ciascun cittadino calabrese potrà donare periodicamente i propri capelli al fine di permettere la realizzazione di protesi tricologiche destinate ai malati

oncologici affetti da alopecia, la cui creazione consentirà, negli anni, di soddisfare un numero sempre maggiore di beneficiarie e beneficiari.

2. L’istituzione della “Banca dei capelli regionale” avviene secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale con proprio regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 200.000,00 euro per ciascun esercizio 2022/2024, si provvede con le seguenti risorse allocate nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024, che presentano la necessaria disponibilità e che vengono ridotte dei medesimi importi:

- a) Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente”, per 100.000,00 euro per gli esercizi 2022-2024;
- b) Programma U.14.04 – capitolo U06129101 per 50.000,00 euro per gli esercizi 2022-2024;
- c) Programma U.01.02 – capitolo U01002108 per 50.000,00 euro per gli esercizi 2022-2024;

2. Per gli esercizi successivi all’anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Calabria.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2022-2024 del bilancio medesimo.

Art. 6

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.